



COMUNE di ZERMEGHEDO

(PROVINCIA di VICENZA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot.1365

Zermeghedo, lì 10.03.2022

IL SINDACO

Vista la nota della Regione Veneto, prot.48050 del 02.02.2022 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” pervenuta in data 10.03.2022 al prot.1345;

RENDE NOTO

Che è **dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi** per tutte le aree boscate, cespugliate, erborate e a pascolo del territorio comunale di Zermeghedo;

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;

Considerato che in relazione all'andamento stagionale le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi;

Ad integrazione nelle norme contenute nel R.D. n.3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art.3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio **è tassativamente vietato:**

- **Accendere fuochi di ogni genere**
- **Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli**
- **Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace**
- **Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate**
- **Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio**
- **Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici**
- **Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.**

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **è fatto divieto di bruciatura delle stoppie**, delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il **divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea**.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi.

L'inosservanza dei divieti sopra indicati sarà punita a norma di legge.

Il Sindaco

Luca Albiero

(documento firmato digitalmente)